

Comune di \_\_\_\_\_

Sportello Unico per le  
Attività Produttive

**ARPA**

**Convenzione tra il Comune di \_\_\_\_\_ e  
L'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_ sono intervenuti:

1. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_, in nome, per conto e  
nell'interesse del quale agisce;
2. **Franco Olivieri**, nato a Montalto Uffugo (CS) il 30 marzo 1955 il quale interviene  
nel presente atto nella qualità di Direttore Dipartimentale dell'Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente di Lecco, in nome, per conto e nell'interesse  
della quale agisce;

VISTA la normativa vigente:

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — "Conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" — ed in particolare l'art. 23 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la riattivazione e la localizzazione degli impianti produttivi; l'art. 24 che introduce la denominazione Sportello Unico per l'accesso al procedimento autorizzativo; l'art. 25 che individua i punti essenziali del nuovo procedimento ed in particolare l'obbligo di istituire lo Sportello Unico ed individuare il Responsabile del procedimento;
- l'art. 24 del medesimo Decreto Legislativo che introduce la denominazione Sportello Unico per l'accesso al procedimento autorizzativo e che, al comma 1, prevede che ogni Comune eserciti tale funzione singolarmente o anche in forma associata con altri Enti Locali, assicurando che l'unica struttura sia Responsabile dell'intero procedimento;
- il decreto delegificante approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante la

disciplina di semplificazione del procedimento d'autorizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;

- la Conferenza Unificata che, nella seduta del 1 luglio 1999, ha sancito un accordo, ai sensi dell'art. 9, comma **20**, lettera c), del Decreto legislativo 28.8.1997, n. 281, avente ad oggetto criteri applicativi della normativa sullo Sportello Unico, con l'obiettivo di facilitare l'avvio ed il funzionamento delle nuove strutture competenti in materia di impianti produttivi e dei relativi procedimenti semplificati;
- la circolare 8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1.143647 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha invitato le Amministrazioni dello Stato ad attenersi scrupolosamente alle previsioni del sopra citato accordo, prestando la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla normativa sopra richiamata;
- la Delibera della Giunta Regione Lombardia del 5 febbraio 1999 n. 41318 ed atti successivi, con la quale la Regione Lombardia ha approvato schemi di Accordo quadro con A.S.L., ISPESL, Province e Vigili del Fuoco, finalizzati ad agevolare la definizione di accordi locali che disciplinino i rapporti operativi tra i Comuni e gli Enti stessi;
- l'art. 2, commi 610 - 640, della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 — "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia" - con cui la Regione Lombardia ha inteso dettare una disciplina degli art. 23 e 24 del D.Lgs. 112/98 per quanto riguarda le funzioni conferite agli enti locali in materia d'insediamenti produttivi;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni.

RITENUTA l'opportunità di disciplinare formalmente i rapporti tra le amministrazioni competenti in materia di realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi, al fine di assicurare l'unicità del procedimento di cui all'art. 25, comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

RICONOSCIUTO che lo Sportello opererà garantendo, in base all'art. 3 del D.P.R. 447/98, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440:

- a) l'unicità del procedimento amministrativo e del suo Responsabile in tema di insediamenti produttivi;
- b) l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio informatico e di servizi di informazione;
- c) il rispetto dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai

fabbricati adibiti all'uso d'impresa;  
e che il Responsabile unico del procedimento avrà, nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte:

- a) poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati che debbono confluire nel provvedimento finale del Comune;
- b) potere di convocare la conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'impresa;
- c) cura delle audizioni con le imprese, indirizzandole, se necessario, verso eventuali altre Amministrazioni interessate;
- d) cura della comunicazione ai richiedenti ed agli Enti Terzi titolari di procedimenti.

ACCERTATO che nell'ambito di ciascuna delle tipologie procedurali individuate dal D.P.R. n. 447/98, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, si possono individuare:

- imprese che nella fase di progettazione di un intervento vogliono conoscere l'esatta natura degli adempimenti da assolvere;
- imprese che, sulla base delle loro conoscenze o perché hanno già consultato in precedenza lo Sportello, hanno già predisposto la documentazione necessaria per l'attivazione del procedimento e si rivolgono allo Sportello per l'avvio del procedimento stesso.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente protocollo, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **PARTE PRIMA — OGGETTO DELLA CONVENZIONE E COORDINAMENTO PER IL PROCEDIMENTO UNICO**

#### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento in modo coordinato del procedimento d'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione degli impianti produttivi ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (da ora anche "Regolamento"), come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, tra lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di \_\_\_\_\_ (da ora "Sportello"), e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Lecco.

#### **Art. 2 - Impegni generali delle parti**

Con il presente protocollo le parti s'impegnano a valutare, per quanto attiene all'oggetto del presente protocollo, gli attuali carichi di lavoro degli Uffici e delle Unità Organizzative e, conseguentemente, ad individuare risorse e mezzi perché siano

rispettati i tempi previsti dalle norme in vigore, e in particolare a:

- a) riconoscere nello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di \_\_\_\_\_, (la "Struttura" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00) l'ente di prima informazione rivolto al pubblico, nonché l'organo di coordinamento incaricato di raccogliere gli atti autorizzatori o di consenso di competenza delle parti entro i termini previsti dal Regolamento, e di comunicare l'esito del procedimento al richiedente;
- b) rispettare, nell'ambito delle proprie competenze, i termini previsti dalla normativa ai fini del rilascio dell'atto unico e comunque, ove possibile, adoperarsi per una sostanziale riduzione dei tempi necessari per il rilascio dei suddetti atti autorizzatori o di consenso;
- c) individuare e comunicare reciprocamente alle parti i nominativi del Responsabile unico del procedimento per la propria amministrazione;
- d) impegnarsi alla costituzione di "tavoli di lavoro" periodici per la semplificazione e l'affinamento delle procedure e la valutazione sullo stato di avanzamento delle stesse.

### **Art 3 - Modalità di coordinamento**

L'A.R.P.A. nomina uno o più Responsabili per i rapporti con lo Sportello, con il compito di curare i diversi adempimenti relativi ai pareri di cui al presente accordo.

L'A.R.P.A. comunica pertanto allo Sportello:

- a) le articolazioni organizzative responsabili dei diversi procedimenti in tema d'insediamenti produttivi, così come individuati dall'art. 1 del D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
- b) l'elenco dei procedimenti trattati e dei relativi pareri rilasciati da ciascuna articolazione organizzativa, con i nomi dei Responsabili per ogni singolo procedimento;
- c) i recapiti dei Responsabili d'ogni singolo procedimento (indirizzo postale, recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, eventuale disponibilità di un sistema di firma elettronica);
- d) il nome ed i recapiti [secondo le specifiche di cui al punto c)] delle persone alle quali rivolgersi in caso d'assenza del Responsabile del singolo procedimento;
- e) i rappresentanti dell'Ente, in possesso della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente stesso in caso di partecipazione alla Conferenza di Servizi, in funzione della tipologia del procedimento.

### **Art. 4 Impegni dell'A.R.P.A.**

L'A.R.P.A., per quanto di competenza, si impegna a adottare iniziative, misure e provvedimenti regolamentari interni utili al buon funzionamento dello Sportello. In particolare, nell'ambito degli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440,

s'impegna a:

- a) garantire nei confronti dello Sportello Unico e delle singole imprese un'azione d'informazione, d'assistenza, d'approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici in fase d'assistenza alle imprese, in fase di avvio del procedimento, oltre che in fase d'attuazione del procedimento stesso, come già viene effettuata d'ufficio;
- b) far pervenire allo Sportello il proprio atto di consenso o dissenso (autorizzazione e/o parere), entro i termini massimi specificati nelle singole procedure.
- c) richiedere, in caso di documentazione incompleta o comunque non adeguata ai fini dell'espressione del parere, fatta salva l'eventuale acquisizione diretta per le vie brevi, l'integrazione tramite lo Sportello Unico. Detta richiesta, da inoltrare non oltre il 20° giorno dall'arrivo della domanda [per consentire allo Sportello di rispettare il limite di 30 giorni dalla data di presentazione, per la richiesta di integrazioni al richiedente] sospende la decorrenza dei termini per la formulazione del parere. Decorso tale termine non può più essere invocata, neanche in sede d'eventuale conferenza dei servizi, l'incompletezza della documentazione come motivo di diniego;
- d) partecipare agli incontri con le imprese concordati dallo Sportello per risolvere difficoltà o incertezze procedurali e per l'efficiente espletamento delle domande da trattare;
- e) organizzare, anche in accordo con altri Enti e secondo le modalità e i tempi che verranno successivamente precisati in apposito atto, dei piani formativi finalizzati a formare i tecnici comunali, e/o eventuali altre figure appositamente individuate e nominate, all'analisi documentale delle pratiche connesse all'oggetto al fine di verificarne la completa procedibilità;
- f) partecipare alle audizioni, riunioni e conferenze previste a vario titolo dal Regolamento di cui al D.P.R. 447/98;  
L'A.R.P.A. s'impegna altresì a:
  - g) informare preventivamente lo Sportello su eventuali modifiche organizzative e regolamentari interne che possono influire sulla sua gestione;
  - h) comunicare con la massima tempestività allo Sportello tutte le informazioni necessarie al continuo aggiornamento dei servizi informativi, degli archivi e delle banche dati;
  - i) partecipare attivamente ad attività di sperimentazione e sviluppo di modelli telematici per la reciproca informazione ed assistenza;
  - j) definire i requisiti minimi necessari affinché le diverse tipologie di domanda presentate possano essere ricevute dal Responsabile dello Sportello, ovvero suo delegato.
- k) definire i procedimenti che sono autocertificabili secondo quanto previsto dall'art. 6 D.P.R. 447/98, come modificato ed integrato dal D.P.R.J 7 dicembre 2000, n. 440, mediante redazione ed aggiornamento di elenco delle attività produttive escluse dall'autocertificazione ai sensi delle diverse norme vigenti.

## **Art. 5 - Archivio informatico dei procedimenti sugli insediamenti produttivi**

Lo Sportello predispone un “data base” pubblico, organizzato per schede analitiche di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti cui le imprese sono sottoposte in tema d’insediamenti produttivi (archivio informatico dei procedimenti).

L’A.R.P.A., per ogni sua articolazione organizzativa interessata, predispone, in una logica di completamento, aggiornamento e implementazione continui, le schede compilate per quanto di propria competenza, sulla base dei seguenti campi d’informazione:

- nome del procedimento;
- atto risultante dal procedimento;
- possibilità d’autocertificazione di tutto o in parte;
- principale normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (ivi inclusi eventuali regolamenti d’esecuzione del procedimento predisposti dall’A. R. P.A.);
- articolazioni organizzative competenti con l’indicazione esaustiva di sedi e degli orari di contatto;
- nome del Responsabile del procedimento con l’indicazione precisa dei recapiti di contatto (indirizzo postale, telefono, fax, posta elettronica, ecc.);
- elencazione e descrizione delle tipologie d’impresa, dei settori e delle attività alle quali il procedimento si applica;
- descrizione degli adempimenti previsti dal procedimento;
- modulistica da compilare per l’espletamento del procedimento con possibilità di stampa della modulistica stessa;
- tempi standard (di legge o medi) del procedimento;
- diritti e spese del procedimento e modalità di pagamento;
- eventuali sanzioni in rapporto al procedimento;
- predisposizione di una lista di controllo o di verifica per la determinazione della tipologia degli insediamenti produttivi sottoposti al procedimento stesso;

La completezza dell’informazione fornita e la chiarezza espositiva delle schede di ogni procedimento saranno discusse e concordate tra il Responsabile dello Sportello e i Responsabili dei competenti servizi di cui al precedente art. 3.

## **PARTE SECONDA — TIPOLOGIE PROCEDIMENTALI**

### **Art. 6 Procedure**

Sono interessati al presente accordo i procedimenti relativi ad insediamenti soggetti a parere da parte dell’A.R.P.A., oltre che i procedimenti per i quali lo Sportello intenda comunque avvalersi dell’A.R.P.A., ai sensi dell’art.4, comma 10 del Regolamento.

Nell’ambito della cooperazione tra i soggetti firmatari del presente protocollo,

sono da subito approfonditi i seguenti primi iter procedurali, per i quali l'A.R.P.A. svolge la propria attività istruttoria nei tempi massimi di seguito indicati.

1. Procedimento semplificato

- procedura per il rilascio del Nullaosta all'Esercizio dell'Attività produttiva — 90 giorni;
- procedura comprendente il Permesso di costruire a destinazione specifica — 30 giorni -e il Nulla Osta all'Esercizio dell'attività produttiva — 90 giorni;
- procedura relativa al piano agronomico.

2. Procedimento mediante autocertificazione.

3. Procedura di collaudo. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, per le modalità di svolgimento si applicano le regole di cui all'articolo 9 del D.P.R. 447/98, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

Per consentire all'A.R.P.A. di disporre dei tempi necessari alla valutazione dei progetti, lo Sportello Unico procede all'inoltro degli atti con la massima celerità, di norma entro e non oltre i successivi 8 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte dello Sportello Unico, in considerazione dei tempi previsti dal D.P.R. 447/98 e successive modificazioni, per l'emissione del parere. La trasmissione verrà effettuata dallo Sportello secondo una o più delle seguenti modalità:

- Tramite posta celere;
- Mediante commesso comunale;
- Attraverso reti di collegamento informatico-telematico, ove realizzati e funzionanti.

Il Responsabile dello Sportello, prima di trasmettere la pratica all'A.R.P.A., sulla base dei requisiti minimi preventivamente accordati per le diverse tipologie di domanda (modulistica, elenco della documentazione da allegare obbligatoriamente all'istanza, ecc.), effettuerà un esame formale della domanda verificando che la stessa sia correttamente e completamente compilata, nonché corredata dei necessari allegati.

Qualora l'A.R.P.A., nel corso dell'esame istruttorio di propria competenza, dovesse ritenere necessarie eventuali ulteriori integrazioni, queste dovranno essere richieste entro e non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'arpa medesima.

La richiesta di integrazione sospenderà il decorso del termine per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Qualora l'A. R. P.A. esprima parere negativo con pronuncia motivata, ne darà comunicazione al Responsabile dello Sportello il quale comunicherà il diniego al richiedente. Sulla base delle motivazioni fornite dall'A.R.P.A. il richiedente deciderà, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, se richiedere la convocazione della Conferenza di Servizi al Responsabile dello Sportello.

Convocata la Conferenza di servizi su richiesta motivata dell'interessato, un rappresentante dell'A.R.P.A. parteciperà alla stessa nei modi e nei tempi concordati col Comune. In quella sede il referente dell'A. R. P.A. motiverà ulteriormente i propri atti oppure, qualora se ne ravvisino i presupposti, concorderà con l'interessato le condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del provvedimento inizialmente negato, che saranno fatte proprie dalla Conferenza.

La documentazione tecnica sarà conservata presso l'A.R.P.A.

Eventuali domande pervenute direttamente all'A.R.P.A. saranno trasmesse allo Sportello nei termini di legge. La documentazione tecnica verrà, in tale caso, trattenuta direttamente dall'A.R.P.A.

#### **Art. 7 - Incontri tecnici**

E' data facoltà all'interessato, al fine di accelerare l'iter amministrativo ed in un'ottica di trasparenza e miglioramento del servizio, di promuovere un incontro tecnico presso la sede dell'A. R. P.A., preventivamente o successivamente alla presentazione dell'istanza presso lo Sportello, sia sui procedimenti autocertificati sia nel caso di procedura semplificata.

### **PARTE TERZA — DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 8 - Spese**

Per quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 447, come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, lo Sportello provvede alla riscossione delle spese e dei diritti posti a carico dell'impresa interessata da disposizioni di legge statale o regionale vigenti. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50% anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione.

Lo Sportello provvederà a riversare mensilmente all'A.R.P.A. gli importi dovuti a norma del 10 comma che saranno determinati secondo il sistema di tariffazione dell'ARPA stessa.

Qualora, peraltro, detta amministrazione non abbia rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

A tal fine l'A.R.P.A. s'impegna a comunicare allo Sportello, anche in caso di Conferenza dei Servizi, contestualmente all'emissione del parere, gli importi di diritti e spese dovuti dalle imprese per le proprie incombenze, nonché gli estremi per il rimborso periodico delle proprie spettanze da parte dello Sportello.

Le amministrazioni contraenti s'impegnano altresì ad individuare sistemi di pagamento che favoriscano la trasparenza ed il trasferimento automatizzato dei rispettivi diritti o spese.

Le prestazioni erogate dall'A.R.P.A. a favore dello Sportello, aggiuntive rispetto alle fasi istituzionalizzate, saranno soggette al pagamento delle tariffe e dei diritti determinati di comune accordo dalle parti.

In attesa dell'individuazione e della condivisione delle opportune e più consone modalità di trasferimento dallo Sportello all'A.R.P.A. degli importi dovuti, il versamento delle spese e dei diritti posti a carico del richiedente saranno riscossi

direttamente dall'A. R. P.A.

### **Art. 9 Responsabilità**

La responsabilità per l'emanazione dei singoli atti autorizzativi o di consenso rimane in capo ad ogni Ente, in relazione alle rispettive attribuzioni, tenuto conto che la normativa istitutiva dello Sportello Unico non ha trasferito, né tantomeno soppresso, competenze e poteri amministrativi che restano pertanto in capo ai soggetti pubblici che attualmente ne sono titolari.

### **Art. 10 - Controversie**

Eventuali divergenze sorte tra il Comune di \_\_\_\_\_ e l'A.R.P.A. di Lecco circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al Foro competente.

### **Art. 11 - Verifica**

Durante l'attivazione della presente Convenzione e comunque entro e non oltre il termine del primo anno, gli enti firmatari s'impegnano a verificare, alla luce dell'esperienza maturata durante la prima fase organizzativa e procedurale, la validità dello stesso, apportando tutte le modifiche e/o le eventuali integrazioni che dovessero rendersi opportune e necessarie, anche alla luce di possibili evoluzioni legislative e regolamentari.

### **Art. 12 - Privacy**

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela della privacy.

Letto, confermato e sottoscritto  
COMUNE DI \_\_\_\_\_  
PROTEZIONE AMBIENTE  
IL SINDACO  
DIPARTIMENTALE  
( )

AGENZIA REGIONALE  
IL DIRETTORE  
( )